



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento Polizia Urbana

*-Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/04/2005
-Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24.11.2008*



Comune di Terno d'Isola

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I – SUOLO PUBBLICO

Titolo I – **Nettezza del suolo pubblico**

- art. 1. Insudiciamento del suolo pubblico
- art. 2. Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini

Titolo II – **Strade, viali, giardini, monumenti ed edifici**

- art. 3. Atti vietati sul suolo pubblico
- art. 4. Atti vietati nei parchi e nei giardini pubblici
- art. 5. Fontane pubbliche
- art. 6. Aree e zone vietate all'accesso dei cani

CAPO II – ORDINE, DECORO

Titolo I – **Custodia e circolazione di animali**

- art. 7. Obbligo di condurre i cani al guinzaglio

Titolo II – **Norme particolari**

- art. 8. Balconi, davanzali o terrazzi prospicienti le pubbliche vie
- art. 9. Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere
- art. 10. Divieto di soddisfare esigenze corporali in luogo pubblico
- art. 11. Rami protesi sulla pubblica via
- art. 12. Antenne paraboliche

CAPO III – TUTELA DEL RIPOSO DELLE PERSONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

- art. 13. Abuso di strumenti sonori
- art. 14. Uso degli apparecchi atti a riprodurre suoni nei pubblici esercizi

CAPO IV – DELLA SICUREZZA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

- art. 15. Animali molesti
- art. 16. Divieti vari
- art. 17. Esplosione di petardi, mortaretti e simili
- art. 18. Condotte gas metano

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE

- art. 19. Divieto di arresto di veicoli con motore acceso
- art. 20. Divieto di lavare veicoli nella pubblica via
- art. 21. Guasti ed imbrattamenti

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- | | |
|--|--|
| <p>art. 22. Pagamento in misura ridotta</p> <p>art. 23. Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni al presente Regolamento</p> <p>art. 24. Ispezioni</p> <p>art. 25. Norme per l'esecuzione del presente Regolamento</p> <p>art. 26. Entrata in vigore</p> | |
|--|--|

Premessa

Il presente Regolamento disciplina la Polizia Urbana.

Oltre alle norme in esso contenute debbono osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dalla Autorità Comunale nonché gli ordini impartiti anche verbalmente, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Urbana nel rispetto dei limiti e poteri loro attribuiti dalla Legge.

In caso di violazione degli articoli del presente Regolamento vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente che definisce un massimo e un minimo a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Si lascia alla discrezionalità dell'agente la valutazione della gravità della violazione e dell'importo della sanzione da applicare, sempre entro i limiti fissati dalla Legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti.

CAPO I SUOLO PUBBLICO

Titolo I: Nettezza del suolo pubblico

Articolo 1 Insudiciamento del suolo pubblico

E' vietato insudiciare il suolo pubblico con qualsiasi sostanza solida o liquida, nonché gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere qualsiasi oggetto che lo occupi, ingombri o sporchi.

Le immondizie, i rifiuti, i residui degli usi domestici e dei pubblici esercizi debbono essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori e con le modalità previste dal Regolamento e della Carta del Servizio Igiene Urbana vigente. In particolare i rifiuti devono essere esposti su aree e spazi pubblici lungo i cigli stradali in fregio alla propria residenza o domicilio, non prima delle ore 20,00 del giorno antecedente la raccolta. I contenitori dovranno essere recuperati entro il giorno stesso della raccolta.

Nei cestini stradali possono essere buttati solamente i rifiuti di piccola dimensione e pertanto è vietato introdurre qualsiasi rifiuto di produzione domestica compreso sacchetti di rifiuti urbani, bottiglie, opuscoli vari ecc.

I proprietari di cani e di altri animali o coloro che li abbiano ricevuti in custodia sono responsabili degli insudiciamenti provocati dagli animali.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 250,00**.

Articolo 2 Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini

I proprietari di aree soggette al pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico debbono mantenerle pulite e sgombre da qualsiasi materiale, pertanto è vietato ammassare immondizie e rifiuti in genere e dovranno essere mantenuti in stato di pulizia a cura dei proprietari e degli inquilini.

I proprietari di terreni, fondi, orti e giardini compresi nell'abitato dovranno curare il decoro e la pulizia evitando il diffondersi di erbacce o sterpaglie.²

I titolari degli esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minimi dovranno collocare sulle soglie idonei cestelli di foggia approvata dal Sindaco e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00**.

Titolo II: Strade, Viali, Giardini, Monumenti ed Edifici

Articolo 3 Atti vietati sul suolo pubblico

E' vietato sedersi e sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, e intralciare o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio e ostruire le soglie degli ingressi.

E' vietato altresì arrampicarsi e salire sugli alberi, sui monumenti e sdraiarsi sui gradini degli stessi.

E' altresì vietato senza permessi del Sindaco, disegnare il suolo pubblico ed invitare sia pure tacitamente la dazione di offerte.

¹ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24.11.2008.

² Vedi anche art. 3.5.10 titolo III del regolamento locale di igiene tipo

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € **25,00 a € 150,00**.

Articolo 4 **Atti vietati nei parchi, nei giardini e luoghi pubblici**

Nei parchi, giardini e luoghi pubblici è vietato cogliere fiori, sfrondare alberi, incidere la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e comunque recar danno alle piantagioni e calpestare le aiuole.

Nei giardini inoltre è vietato introdurre qualsiasi animale ad eccezione di cani.

I cani dovranno essere sempre condotti e tenuti al guinzaglio e, nei casi previsti dalla legge, muniti di museruola.

E' vietato danneggiare, sporcare i sedili e le panchine, starvi sdraiati e sedere sugli schienali, nonché smuovere paletti di sostegno o di qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole.

Nei parchi, ad eccezione che nel parco del Camandellino, sono vietati picnic nonché portare sedie, sdraio, tavoli ecc. per manifestazioni o altro senza esplicita autorizzazione del Sindaco.

Nei parchi e nei giardini è infine vietato introdurre veicoli diversi dai velocipedi condotti a mano.

E' inoltre vietato parcheggiare veicoli su aiuole, spartitraffico, superfici a verde o comunque in aree interdette alla circolazione di mezzi a motore.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 150,00³**.

Articolo 5 **Fontane pubbliche**

E' vietato entrare nelle fontane e gettare nelle stesse qualsiasi sostanza solida o liquida.

E' vietato inoltre lavare animali.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00**.

Articolo 6 **Aree e zone vietate all'accesso dei cani**

E' vietato l'ingresso e l'accesso ai cani e a qualsiasi altro animale nelle aree pubbliche adibite a giuochi per bambini e all'uso appositamente attrezzate nonché in tutte le zone che il Sindaco avrà individuato con espressa ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 150,00 a € 250,00**.

CAPO II **ORDINE - DECORO**

Titolo I: Custodia e circolazione animali

Articolo 7

Obbligo di condurre i cani al guinzaglio

E' fatto obbligo ai proprietari o affidatari di cani di condurli al guinzaglio.

³ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24.11.2008.

Devono inoltre provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali ed all'atto del controllo, detti conduttori, dovranno risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.

Dovranno inoltre dimostrare l'iscrizione all'anagrafe canina regionale.⁴

E' vietato ai ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti di condurre cani al guinzaglio mentre si trovano alla guida dei predetti veicoli.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 100,00.**

Chiunque viola tutte le altre disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 200,00.**

Titolo II: Norme particolari

Articolo 8

Balconi, davanzali o terrazzi prospicienti le pubbliche vie

I vasi di fiori ed altri oggetti dovranno essere convenientemente assicurati per evitare ogni pericolo di caduta.

E' vietato altresì lasciar gocciolare acqua o altre sostanze ovvero lasciar cadere rifiuti o residui di ogni genere sul suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

Articolo 9

Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere

In caso di pioggia e comunque in presenza di pozzanghere, i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità, tenere un'andatura di marcia, e all'occorrenza fermarsi, tali da evitare di inzaccherare le persone che circolano sulla pubblica via.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

Articolo 10

Divieto di soddisfare esigenze corporali in luogo pubblico

E' vietato soddisfare esigenze corporali in luogo pubblico.

Chiunque viola la disposizione di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

Articolo 11

Rami e siepi protesi sulla pubblica via

I rami che si protendono oltre il ciglio stradale devono essere recisi fino all'altezza di 3,00 m. dal piano di calpestio. I proprietari sono inoltre tenuti alla pulizia del suolo pubblico delle foglie, dei rami e dei frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento evitando che gli stessi insudicino, danneggino o restringano la strada. Le siepi devono essere tagliate sulla verticale del confine di proprietà senza perciò interessare la proprietà pubblica.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

⁴ vedi anche L.R. L. n.30 del 08.09.1987 e successive

Articolo 12

Antenne paraboliche

E' fatto obbligo a tutti i costruttori prevedere l'installazione di una unica antenna parabolica sulla copertura dei nuovi fabbricati al servizio di tutti i condomini.

Sono pertanto consentite le installazioni di antenne di qualsiasi tipo, su unico supporto, esclusivamente sui tetti di copertura dei fabbricati.

Entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere rimosse tutte le antenne che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non rispettano le condizioni previste al comma 2 di questo articolo.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 250,00**.

CAPO III

TUTELA DEL RIPOSO DELLE PERSONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 13

Abuso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene, amplificatori di suono e di qualsiasi altro strumento sonoro che arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 200,00**.

Art. 14

Uso di apparecchi atti a riprodurre suoni nei pubblici esercizi

Nei pubblici esercizi, i canti, l'uso di strumenti musicali, nonché atti a riprodurre suoni devono essere preventivamente consentiti dal Sindaco che ne detterà le prescrizioni reputate necessarie.

La tonalità del suono deve comunque essere moderata e tale da non disturbare i clienti, gli occupanti abitazioni vicine e la quiete pubblica.

Nel caso di audizioni che si propaghino all'esterno, esse debbono venire interrotte dalle ore 23.00 salvo non sia diversamente stabilito dal Sindaco con proprio espresso provvedimento.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 200,00**.

Art. 15

Animali molesti

All'interno delle abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini e simili è vietato tenere animali che rechino disturbo alla quiete pubblica.

I proprietari e affidatari dei predetti animali, nel caso di comprovato disturbo arrecato da questi ultimi alla quiete ed al riposo delle persone, saranno ammoniti affinché adottino tutte le misure necessarie per evitare disturbo da parte dei propri animali, impregiudicata l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00**.

CAPO IV

DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 16 **Divieti vari**

Ai fini di assicurare l'incolumità fisica e la sicurezza dei pedoni sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

1. Esporre falci, ferri taglienti o oggetti che per forma o materie possano arrecare nocimento ai passanti;
2. Transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
3. Circolare con trampoli, skateboard, pattini e simili;
4. Lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa **cagionare danni o molestare le persone.**

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 150,00.**

Art. 17 **Esplosione di petardi, mortaretti e simili**

Lungo le strade, vie e piazze dell'abitato Comunale, nello stadio, in ogni altro luogo destinato alla disputa di manifestazioni sportive nonché in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato far esplodere petardi, mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 50,00 a € 150,00.**

Art. 18 **Condotte gas metano**

E' fatto obbligo posizionare le condotte del gas metano "a vista", ove non esiste il marciapiede, in apposite scanalature aperte, delle dimensioni e secondo le modalità che verranno impartite dall'Azienda Concessionaria.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 100,00 a € 250,00.**

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19 **Divieto di arresto di veicoli con motore acceso**

Nelle vie dell'abitato l'arresto prolungato di veicoli a motore deve avvenire con motore spento. Si intende prolungato l'arresto eccedente i centoventi (120) secondi.

Nelle vie e nelle piazze e zone di maggior transito pedonale tale limite è ridotto a sessanta (60) secondi.

Tali vie verranno individuate dalla Giunta Municipale su proposta del Comando di Polizia Municipale.

Deve altresì avvenire con motore spento l'arresto dei veicoli fermi al passaggio a livello.

Le presenti disposizioni non si applicano in caso di arresto ai semafori e incroci ove il traffico è regolato manualmente dagli Agenti preposti.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 20

Divieto di lavare veicoli sulla pubblica via

E' vietato il lavaggio di veicoli lungo le vie, strade o piazze.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 21

Guasti e imbrattamenti

E' vietato in qualsiasi modo di guastare, manomettere o imbrattare edifici, manufatti e simili, pubblici e privati.

Impregiudicata l'eventuale applicazione della Legge Penale, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria **da € 150,00 a € 250,00.**

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Pagamento in misura ridotta

Il trasgressore potrà effettuare entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'illecito, pagamento in misura ridotta di una somma pari al terzo del massimo o al doppio del minimo edittale se più favorevole.

Il pagamento in misura ridotta è sempre escluso qualora il fatto abbia cagionato danni a terzi o al Comune.

Art. 23

Procedura di accertamento e contestazione delle violazioni al presente Regolamento

L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento competono agli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria e agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

L'Agente che ha accertato la violazione provvederà a redigere apposito processo verbale contenente, oltre alla indicazione della norma violata, la sommaria descrizione del fatto, le generalità del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido o, nel caso di trasgressione di un minore, le generalità degli esercenti la potestà parentale o degli affidatari, l'indicazione della sanzione, le modalità del pagamento, l'ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato, l'indicazione dell'Autorità cui proporre eventuale opposizione al provvedimento ed il termine per l'opposizione stessa.

Art. 24
Ispezioni

L'accertamento di violazione al presente Regolamento importa per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo nonché di ripristinare, ove possibile, lo stato di fatto anteriore alla commessa violazione.

In difetto provvederà d'ufficio l'Autorità Comunale ed il Sindaco.

Se l'atto abusivo produce ingombro del suolo pubblico o potenziale nocimento per persone o cose, il trasgressore deve provvedere alla immediata rimozione dell'ostacolo o del pericolo.

In difetto si provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dello stesso trasgressore fatta salva la sanzione pecuniaria relativa alla commessa violazione.

Art. 25
Norme per l'esecuzione del presente Regolamento

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per la esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

Art. 26
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi di legge.